

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 31 gennaio 2003, n. 61.

Comune di Campagnano di Roma (RM). Piano particolareggiato in variante in località Valclunga, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 36/87 e modifica dell'art. 7 delle N.T.A. del vigente P.R.G. .... Pag. 23

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 31 gennaio 2003, n. 81.

Legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7. Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi. Consorzio Industriale Artigianale «Dragona», area consortile località «Acilia/Dragona» di Roma, realizzazione centro servizi. Approvazione progetto, determinazione investimento ammissibile, quantificazione contributo .... Pag. 29

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 22 gennaio 2003, n. 14.

Approvazione accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Salvaguardia del finanziamento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 5089 del 31 luglio 1997, n. 985 del 24 marzo 1998 e n. 309 dell'8 febbraio 2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8-bis, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dall'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000, n. 12», nel Comune di Sant'Angelo Romano (RM) .... Pag. 31

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 22 gennaio 2003, n. 15.

Approvazione accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Salvaguardia del finanziamento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 5089 del 31 luglio 1997, nn. 978 e 986 del 24 marzo 1998, n. 309 dell'8 febbraio 2000 e n. 782 del 14 marzo 2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8-bis, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dall'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000, n. 12», nel Comune di Colteferro (RM) .... Pag. 37

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 22 gennaio 2003, n. 16.

Approvazione accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Revoca del finanziamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 5089 del 31 luglio 1997, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8-bis, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dall'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000, n. 12», nel Comune di Ciampino (RM) .... Pag. 44

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 22 gennaio 2003, n. 18.

Osservatorio regionale per il Commercio, art. 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche. Nomina di componenti supplenti .... Pag. 49

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 gennaio 2003, n. 23.

Proroga della nomina del commissario straordinario presso l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma .... Pag. 53

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

**DECRETO DELL'ASSESSORE** 29 gennaio 2003, n. 8.

Iscrizione all'Albo Regionale Operativo di Protezione Civile dell'associazione di volontariato denominata Rangers d'Italia con sede legale in Padova, Via Bernardi n. 26, sede operativa in Roma 00152, Via Donna Olimpia 195, legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 .... Pag. 54

**DECRETO DELL'ASSESSORE** 29 gennaio 2003, n. 9.

Iscrizione all'Albo Regionale Operativo di Protezione Civile dell'associazione di volontariato denominata Nuova Acropoli con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 28, legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 .... Pag. 56

**DECRETO DELL'ASSESSORE** 29 gennaio 2003, n. 10.

Iscrizione all'Albo Regionale Operativo di Protezione Civile dell'associazione di volontariato denominata Arca Antemnae con sede legale in Roma, Via di Ponte Salaro n. 35, legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 .... Pag. 58

**DECRETO DELL'ASSESSORE** 6 febbraio 2003, n. 12.

Iscrizione all'Albo Regionale Operativo di Protezione Civile dell'associazione: Nucleo Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri di Viterbo con sede legale in Piazza della Rocca 21/A, 01100 Viterbo, Legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 .... Pag. 60

**ORDINANZA DELL'ASSESSORE** 29 gennaio 2003, n. 5.

Attuazione O.M. n. 3047 del 31 marzo 2000 e successive integrazioni. Applicazione procedure tecniche amministrative DPGR/Commissario delegato n. 546 del 21 luglio 2000. Assegnazione somma corrispondente al 40% del contributo determinato con DPGR/Commissario delegato n. 172 datato 19 marzo 2001. Adempimenti amministrativi comunali, Comune di Cerreto Laziale (RM), edificio n. 33 .... Pag. 62

**DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 28 gennaio 2003, n. 18.

DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006, Asse IV, Misura IV.1 aiuti alle PMI, Sottomisura IV.1.5, sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale. Chiusura del termine per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi automatici previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 266/97 .... Pag. 66

**DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 7 febbraio 2003, n. 23.

Fondazione «Vitale» con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private .... Pag. 68



Oggetto: Comune di Campagnano di Roma (Rm): Piano Particolareggiato in variante in località VALLELUNGA, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87. e modifica dell'art. 7 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

SU proposta del Direttore del Dipartimento Territorio:

VISTA la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5.9.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12.6.1975, n. 72;

VISTA la legge regionale 8.11.1977, n. 43 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2.5.1980, n. 28;

VISTA la legge regionale 2.7.1987, n. 36;

PREMESSO che il Comune di Campagnano di Roma (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 10.04.1974, ~~integrata~~ con D.G.R. 959 del 17.04.1974;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 51 del 19.12.2000, con la quale il Comune di Campagnano di Roma ha adottato - ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2.7.1987, n. 36 - il Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. della Zona Autodromo di Vallelunga;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

VISTA la nota n. 2059/11/F/1 del 29.04.2002, con la quale l'Assessorato regionale all'Agricoltura ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica in argomento, in quanto compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

VISTA la nota n. 13412 fasc. 2871 del 18/06/2001, con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inscrivere nella relativa delibera comunale di adozione e/o approvazione e nelle norme tecniche di attuative:

(\*)

- 1 Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nella relazione geologica a firma del dott.geol. Gabriele Zanetti;
- 2 E' vietato l'abbattimento di tutte le singole piante di interesse forestale e siano seguite le indicazioni del dott.agr. Ciro Ciufolini;
- 3 Gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario prevedendo altresì l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia a sbancamento che a ricarico e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione degli interventi;
- 4 L'area sia munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, dimensionato opportunamente in riferimento alle superfici impermeabili da realizzarsi, collegato con i sistemi idraulici già presenti nel territorio al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area di interesse che a valle della stessa;
- 5 Dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettazione nel corso dei lavori ed evitando ogni intervento di tombamento c/o riduzione dell'alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
- 6 Ogni intervento edificatorio dovrà essere preceduto da una indagine geologica e geotecnica atta a definire sui reali luoghi di imposta, le caratteristiche geomecchaniche dei terreni, la presenza e lo stato di conservazione di eventuali cavità, la stabilità dei terreni e a verificare l'esatta posizione ed escursione della falda;
- 7 Le fondazioni delle opere d'arte dovranno intestarsi ed essere debitamente incastrate nei livelli integri e non alterati dei materiali vulcanici presenti e dovranno interessare terreni appartenenti al medesimo litotipo evitando i contatti laterali tra terreni aventi comportamenti differenziati;
- 8 E' necessario che siano rispettate le distanze da pareti verticali o fortemente acclivi prevedendo una fascia di rispetto non inferiore all'altezza della parete stessa;
- 9 Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni della legislazione in tema di costruzioni ed in particolare: (\*) dei decreti ministeriali e circolari applicative vigenti.

VISTA la nota n. 2051/SISP/F4 del 28/8/2001, con la quale l'Azienda USL RM/F ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Piano in oggetto;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi al Piano in questione, presentati al Dipartimento Urbanistica e Casa, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame dell'Area 13D - Servizio I - :  
VISTA la relazione del 23/10/2002, che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A), con la quale il predetto Servizio ha espresso il parere che il Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. della Zona Autodromo di Vallelunga sia meritevole di approvazione per i motivi nella stessa riportati;

#### DELIBERA

Per i motivi indicati nella relazione del 23/10/2002 dell'Area 13D - Servizio I - del Dipartimento Urbanistica e Casa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento al quale è allegata sotto la lettera A, è approvato il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. relativo alla zona Autodromo di Vallelunga, adottato dal Comune di Campagnano di Roma (Rm) con delibera consiliare n. 51 del 19/12/2000. Il Piano è vistato dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica nella tavola n.1, 1a, 5/2, 10, 13, 19/2, nella Stima del costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e in un arco elaborato grafico contenente le tavole 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 integrativa e più precisamente nei seguenti elaborati:

Tav. 1 - relazione tecnica;

- // 1/a - norme tecniche di attuazione;
  - // 2 - stralcio P.R.G. e P.T.P.;
  - // 3 - viabilità di accesso all'Autodromo;
  - // 4 - individuazione della sottozona F4, delle 2 sub-zone e del limite del Piano Particolareggiato in Variante;
  - // 5 - planimetria catastale con individuazione delle proprietà interessate;
  - // 5/1 - planimetria catastale calcolo superfici parziali;
  - // 5/2 - // // // // //
  - // 6 - piano quotato dell'area;
  - // 7 - sezioni significative dell'area;
  - // 8 - uso del suolo e individuazione dei fabbricati e dei volumi esistenti;
  - // 9 - rilievo dei principali fabbricati esistenti, piante e prospetti;
  - // 10 - rilievo fotografico;
  - // 11 - planimetria delle reti impiantistiche: raccolta acque reflue e meteoriche;
  - // 12 - // // // // // : idrica, elettrica, gas e telefonica;
  - // 13 - relazione geologica - geotecnica;
  - // 14 - variante urbanistica al P.R.G. vigente con individuazione dei due sub-zone di attuazione;
  - // 15 - zonizzazione - individuazione degli ambiti di ristrutturazione e completamento;
  - // 16 - lottizzazione - individuazione delle zone di intervento unitario;
  - // 17 - planivolumetrico indicativo;
  - // 18 - sezioni significative dell'area;
  - // 19 - individuazione delle opere di urbanizzazione, viabilità e area parcheggio (standard);
  - // 19/1 - verifica superfici aree pubbliche - piano particellare;
  - // 19/2 - verifica superfici aree pubbliche;
  - // 20 - schema di adeguamento dell'accessibilità all'area;
  - // 21 - rettifica strada pubblica per Vallegrassa - profili: stato di fatto - progetto;
  - // 22 - rettifica strada pubblica per Vallegrassa - sezioni;
  - // 23 - sezioni tipo delle strade nuovo tratto, strada comunale Mola Maggiorana e strada per Vallegrassa;
  - // 24 - centro guida sicura - planimetria e sezioni;
  - // 25 - planimetria delle reti impiantistiche: rete di raccolta acque chiare e acque reflue;
  - // 26 - // // // // // : idrica, elettrica, gas e telefonica;
  - // 27 - progetto di mitigazione dell'impatto ambientale della via di fuga della curva Cimini;
- Stima del Costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

3 2003



# REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Casa

IL DIRETTORE  
(Arch. Antonio Bianco)

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Il Direttore  
(Prof. Ing. Patrizia Cuccioletta)

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

N° 61 DEL 23 GEN. 2003  
23 OTT. 2002

Zona B

Oggetto: Comune di **Campagnano di Roma** ( Rm).  
Piano Particolareggiato Zona F4 Autodromo di Vallelunga in variante al P.R.G.  
Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 19.12.2000.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n.12268 del 5.10.2001 è pervenuta a questo Dipartimento la documentazione relativa al Piano Particolareggiato in oggetto inviata dal Comune di Campagnano di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.36/87.

L'Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2000 ha adottato il Piano Particolareggiato in esame, in variante al P.R.G., attivando la procedura della pubblicazione prevista per legge.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti atti ed elaborati :

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2000 di adozione del Piano;
2. Attestazione del Sindaco di pubblicazione degli atti;
3. Avviso pubblico affisso in luoghi pubblici riportante le modalità di visione e presentazione osservazioni al Piano;
4. Certificato del Segretario Comunale sul deposito degli atti in libera visione;
5. Certificato del Segretario Comunale sulla pubblicazione all'Albo Pretorio degli Atti;
6. Pubblicazione su G.U. n. 109 del 12/05/2001 dell'avviso di pubblicazione;
7. Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 23.07.2001 con la si prende atto della mancata presentazione di osservazioni al Piano;
8. Parere Azienda USL RM F;
9. Delibera di Consiglio n.11 del 4.04.2002 , ad integrazione della Delibera di Consiglio N.51 menzionata ;
10. Parere Usi Civici ;
11. Elaborati Grafici da Tav.1 a Tav. 27 come riportati e descritti nella Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 5.10.2001;
12. Relazione Geologica ;
13. V.I.A.

### PREMESSO

Il Comune di Campagnano di Roma è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 10.01.1974 ,integrata con delibera di G.R. n.939 del 17.04.1974.



L'area oggetto dell'intervento urbanistico è ubicata in Loc. Vallelunga, avente una destinazione secondo il vigente PRG di zona F4 - Servizi ed impianti di interesse generale che prevede; aree destinate ad Autodromo e servizi annessi ed aree per attività turistiche, alberghiere, sportive, ricreative e culturali, con la prescrizione di attuazione mediante ricorso a Piano Particolareggiato o Lottizzazione Convenzionata;

Il territorio del Comune di Campagnano di Roma, ricade nell'ambito del PTP n.4 "Valle del Tevere" approvato con Legge Regionale n.24 /98. La zona di intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n.490 /99, riguardante una limitata superficie ricadente nella fascia dei 150 ml dal Fosso denominato "della Maggiorana" iscritto nell'elenco delle acque pubbliche al n.235, elenco approvato con R.D. del 10.02.1910 e pubblicato sulla G.U. n.146 del 22.06.1910.

Tale superficie risulta già compromessa sia dalla presenza delle strutture dell'autodromo esistente, la cui costruzione è iniziata negli anni 60 e proseguita negli anni 70, che dalla strada comunale della Maggiorana, strada che costeggia il suddetto fosso, nonché da lavori realizzati per il miglioramento e la sicurezza dell'impianto, autorizzati con nulla osta paesaggistico Regionale (Determinazione n. 25/14 dell'11/11/97) e con Determinazione Comunale, ai sensi della L.R. 59/95, per la quale il Ministero BB.C.C.AA. - Sovrintendenza del Lazio, con nota n. 3389/B del 22/5/2002 non ha rilevato irregolarità e/o incompatibilità con la Tutela paesaggistica.

L'Amministrazione Comunale ha trasmesso la documentazione denominata V.I.A. adottata con la citata deliberazione del C.C. n. 51 del 19/12/00. Al riguardo la stessa Amministrazione Comunale non ha attivato le procedure previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3099 del 30/6/1998 in merito alla valutazione di Impatto Ambientale. Rilevato che la documentazione trasmessa risponde ai contenuti dell'art. 29 e 30 della L.R. n. 24/98 per quanto riguarda gli elaborati necessari e previsti per lo studio di inserimento paesistico (S.I.P.) e che gli stessi risultano esaustivi dell'analisi ambientale e degli interventi di mitigazione previsti per l'intervento di adeguamento funzionale e delle infrastrutture descritte dal progetto e che quindi la documentazione denominata V.I.A. può essere intesa ed equiparata allo studio di inserimento paesistico (S.I.P.).

Visto l'art. 7, comma 8 L.R. n. 24/98 che prevede:

*"Per le zone C,D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:*

- a) *mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;*
- b) *comprovata esistenza di aree edificate contigue;*
- c) *assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985."*



Le condizioni e le proposte di inserimento paesistico contenute nei citati elaborati, rappresentano condizione vincolante alla realizzazione delle opere stesse. L'Amministrazione Comunale vista la delibera della Giunta Regionale n. 2546 del 12/12/2000 circa i criteri e le modalità di esclusione dei procedimenti a verifica dell'ex art. 10 comma 3 del DPR 12/4/96 per i parcheggi pubblici e privati, verificherà in sede di rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e comunque prima dell'inizio dei lavori, la necessità di attivazione della verifica e/o V.I.A. sulle infrastrutture di parcheggio e di adeguamento funzionale delle strutture stesse ai fini della sicurezza.

L'Assessorato delle Risorse Ambientali, con determinazione n.13412 del 18.06.2001, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art.13 della L.64/74 che costituisce parte integrante della presente relazione.

L'Assessorato regionale per le Politiche dell'Agricoltura, con nota n. 2059/11/F/1 del 29/04/2002, ha espresso il proprio parere favorevole sull'area in questione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.1/86, a seguito dell'approvazione della "Analisi del Territorio" da parte del Comune con Delibera del

Consiglio n.11 del 04.04.2002, ad integrazione della richiamata delibera di Consiglio n.51/2000 di adozione del Piano, con la quale fra l'altro esclude l'Analisi del Territorio e si esclude dal Piano la superficie di Mq. 170 quale relitto appartenente al Demanio collettivo dell'Università Agraria di Campagnano;

L'Azienda USL RM/F, con nota 2051/SISP/f4 del 28.08.2001, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Piano in oggetto.

L'area in questione non rientra tra le aree naturali protette e parchi regionali ai sensi delle leggi regionali n.46/77 e 29/97.

## CONSIDERATO

Dalla delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2000, si rileva che il progetto in esame riguarda l'adozione di un Piano Particolareggiato della zona F4, secondo il vigente P.R.G., in Loc. Valfelunga di Campagnano, adottato in variante rispetto alla stessa. La variante si è resa necessaria per definire ed individuare, rispetto alla complessiva maggiore superficie della zonizzazione F4 prevista dal PRG, attualmente pari a 128 Ha, una sottozona "A" di intervento parziale che riguardasse più specificatamente lo sviluppo ed il potenziamento dell'esistente Autodromo che risulta limitata ad una superficie di 52,27 Ha. Il P.P. prevede, sia l'adeguamento funzionale delle attività esistenti, che l'integrazione con nuove attività collaterali e relativi servizi.

Nel comprensorio della zona F4 sono state inserite superfici per una estensione di circa 2,43 Ha ricadenti nel vigente PRG a zona "E 1" Agricola normale, da destinare a parcheggio pubblico, e come rettifiche di sodi stradali comunali e vicinali. Tali superfici ricadenti nella zona "A" come rideterminata, non risultano utilizzate ai fini volumetrici nel calcolo della cubatura definita nel P.P. che rimane inalterata e pari a 49.815 Mc.

L'art. 36 delle N.T.A. come modificato dall'art. 7 del testo comparato con modifiche apportate dalla Delibera di G.R. n. 12 del 10/01/1974, prevede come già detto per le zone F - Servizi ed Impianti di Interesse Generale- ed in particolare al comma 6° che *"la zona relativa all'Autodromo ( F4 ) deve essere oggetto di un piano attuativo (lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato). In tale zona è possibile realizzare oltre alle attrezzature strettamente inerenti all'autodromo, anche le seguenti ulteriori destinazioni: turistiche - alberghiere, sportive, ricreative e culturali con un indice territoriale di 0,1 mc/mq"*.

L'Amministrazione Comunale si è avvalsa della prerogativa di redigere un piano particolareggiato limitato alla sola zona "A", per meglio soddisfare il dimensionamento e la distribuzione delle arce da destinare a servizi.

Le variazioni apportate risultano così schematizzate:

- Suddivisione del comprensorio della zona F4 in due sottozone "A" e "B" attraverso modifica dell'art. 7 delle N.T.A. del vigente P.R.G. che ne prevedeva l'attuazione estesa all'intera zona F4; questo al fine di consentire un immediato intervento, sulla struttura dell'autodromo, che ricade nella sottozona "A", come individuata dal presente P.P. adottato in variante;
- Possibilità di redazione del Piano Particolareggiato della zona "A" per una superficie territoriale pari a mq 498.159 e per una cubatura di mc 49.815 con ampliamento della zona F4 per una superficie di Mq. 24.316 attualmente destinata dal vigente PRG a zona Agricola normale E1 senza aumento di cubatura per i motivi sopra esposti.


La diversa suddivisione della zonizzazione è stata predisposta nel rispetto delle quantità volumetriche complessive previste dall'applicazione dell'indice territoriale pari a 0,1 mc/mq dettato dalle norme del vigente PRG, tenendo conto delle volumetrie esistenti e ripartita fra le due zone "A" e "B".

A seguito della pubblicazione del P.P. non sono state presentate osservazioni, così come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 23.07.2001.  
In relazione a quanto precede, preso atto che il P.P. è stato redatto in maniera corretta e che le varianti apportate sono ammissibili dal punto di vista urbanistico con le sopra riportate condizioni, si è dell'avviso che non sussistano motivi ostativi all'approvazione del P.P. in oggetto, si esprime pertanto


### PARERE

che il Piano Particolareggiato in Loc. Valfelunga, adottato dall'Amministrazione Comunale di Campagnano di Roma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2000 in variante al PRG vigente, sia meritevole di approvazione.

Il Responsabile della P.O.  
(Dr. Arch. Demetrio Carini)



Il Dirigente dell'Area 13.D  
(Dr. Arch. Paolo Ravaldini)



IL DIRETTORE  
(Dr. Arch. Massimo Roversi)



18.11.02

IL DIRETTORE  
(Arch. Annunzio Bianco)



7